



LEGGE 19 aprile 1962, n. 12 (pubblicato nell'albo del Palazzo Governativo il 7 maggio 1962).

Determinazione definitiva dei danni di guerra e loro liquidazione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 maggio 1962:

Art. 1

Sono ritenuti validi, con le eccezioni previste dalla presente legge, i criteri di accertamento e di valutazione dei danni per fatto di guerra adottati dalla Commissione di cui all'articolo 1 della legge 16 novembre 1944, n. 38.

Ai fini della legge sono valide, oltre alle denunce presentate nel termine stabilito dall'articolo 5 della succitata legge, anche quelle presentate dopo il 31 dicembre 1944 già acquisite agli atti, quando siano connesse con i fatti di guerra previsti dal terzo comma dell'articolo 2 della presente legge, limitatamente ai danni riportati dalle persone.

Art. 2.

E' considerato fatto di guerra, ai fini della presente legge, l'azione compiuta da forze militari straniere nella preparazione o nella condotta delle operazioni belliche sul territorio della Repubblica, anche se compiute per via aerea a scopo intimidatorio.

Si considerano inoltre fatti di guerra i rastrellamenti, le azioni di rappresaglia, i saccheggi e, in genere, gli irregolari ed abusivi prelevamenti di cose mobili che non abbiano già trovato risarcimento immediato da parte delle forze armate belligeranti.

Si considerano parimenti fatti di guerra le esplosioni di munizioni, di mine o di altri ordigni bellici, anche se residuati di guerra, quando ne sia conseguito il ferimento, l'invalidità o la morte di persone o danni alle cose.

Sono altresì considerati fatti di guerra l'abbandono dei beni, nonché le asportazioni, le distruzioni e i danneggiamenti operati da forze militari straniere in seguito all'allontanamento del danneggiato dalla propria residenza o dimora, purchè costretto da eventi bellici o da disposizioni delle autorità civili o militari.

Art. 3.

Gli indennizzi per i danni di guerra conseguenti ai fatti di cui all'articolo 2 sono liquidati "una tantum" da parte dello Stato, ogni qualvolta sia stato indennizzato dagli Stati a cui appartenevano le forze militari straniere alle quali i danni furono imputati e in proporzione della somma liquidata dagli Stati stessi.

Art. 4.

La liquidazione dei danni è demandata ad uno speciale Ufficio liquidatore.

Art. 5.

Avverandosi quanto disposto dall'articolo 3, gli stranieri e gli apolidi che avevano residenza in Repubblica all'atto in cui si verificò il danno per fatto di guerra sono parificati, agli effetti dell'indennizzo, ai cittadini sammarinesi.

Art. 6.

Nessun indennizzo è concesso per i danni ai seguenti beni:

- a) oggetti di metallo prezioso, gioielli in genere, mobili aventi funzioni meramente decorative o di abbellimento;
- b) armi, attrezzi ed equipaggiamenti da sport e a diporto di qualsiasi genere e relativi accessori;
- c) automobili da corsa, carrozze e cavalli non da lavoro e relativi accessori;
- d) somme di danaro liquido, titoli, cedole ed altri recapiti al portatore, da chiunque emessi.

Art. 7.

L'indennizzo per i danni alle cose è concesso al danneggiato o ai suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, col trasferimento della proprietà del cespite sinistrato non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto a percepire l'eventuale indennizzo, è necessario il consenso del cedente per la liquidazione del danno all'acquirente.

Art. 8.

Ove il danneggiato o l'avente causa non abbia provveduto all'atto della presentazione della denuncia a produrre titoli dimostrativi dei suoi diritti sui beni immobili, deve dare tale dimostrazione prima che avvenga la liquidazione del danno o, se non può produrre gli atti dimostrativi della sua proprietà, deve presentare una dichiarazione giurata resa al Commissario della Legge o da un notaio alla presenza di quattro cittadini i quali attestino la notoria appartenenza dell'immobile all'interessato.

Nell'atto dimostrativo della proprietà devono risultare le date degli eventuali trasferimenti di proprietà successivi all'evento bellico che ha causato il danno e il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

Art. 9.

L'indennizzo concesso in caso di morte per fatto di guerra spetta al coniuge superstite con le eventuali aggiunte per i figli nati e per i figli di età inferiore agli anni 14 o inabili al lavoro proficuo.

Se il coniuge è deceduto prima della concessione dell'indennizzo, questo spetta in parti uguali ai figli del defunto per causa di guerra o ai loro discendenti.

In mancanza del coniuge o dei discendenti, l'indennizzo spetta in parti uguali ai genitori e, in mancanza anche di questi, agli ascendenti paterni e materni in parti uguali, con l'avvertenza che l'ascendente più prossimo esclude gli altri.

Infine, in mancanza anche di ascendenti, l'indennizzo spetta ai fratelli o alle sorelle del defunto, in parti uguali, o ai loro discendenti.

Art. 10.

L'indennizzo concesso ai feriti e agli invalidi per fatto di guerra, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto prima della liquidazione, viene erogato ai congiunti nell'ordine e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 11.

Per le cose mobili e per gli immobili il danneggiato o l'avente causa, ove già non l'abbia fatto, deve dichiarare gli indennizzi, i compensi e qualsiasi altra somma percepita o da percepire da società assicuratrici, da altri enti, dallo Stato o da Stati esteri specificando l'amministrazione o l'ente erogatore e l'ammontare.

Dall'indennizzo concesso dalla presente legge vanno detratte le somme che siano state percepite o che si debbano percepire per le provvidenze di cui al comma precedente.

Art. 12.

Alla dichiarazione di cui all'articolo 11 sono tenuti anche i titolari di pensioni percepite o da percepire a causa dei fatti di guerra in conseguenza dei quali si avverò il decesso o l'invalidità permanente, specificando l'ente assicuratore e lo Stato erogatore delle pensioni stesse e l'ammontare di queste.

L'indennizzo concesso dalla presente legge a favore degli aventi causa in caso di morte o degli invalidi è ridotto del 50%, ogni qualvolta gli stessi hanno percepito o percepiscono od andranno a percepire le pensioni di cui al comma precedente per un ammontare superiore alle 120.000 lire annue.

Ad uguale dichiarazione sono altresì tenuti coloro che avendo riportato ferite non invalidanti ma ugualmente oggetto di indennizzo, abbiano percepito per lo stesso titolo indennità di qualsiasi specie da parte di enti, anche mutualistici, o da parte di Stato estero. L'ammontare di tale indennità sarà trattenuto, senza rivalutazione, dall'indennizzo spettante, fino alla concorrenza del 50%.

Art. 13.

Nessun indennizzo è corrisposto nel caso in cui le dichiarazioni previste dagli articoli 11 e 12 siano omesse o risultino false o scientemente inesatte.

Art. 14.

Lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che possa insorgere tra chi ha ottenuto i benefici della presente legge e le persone che vantino diritti sulle cose mobili e sugli immobili oggetto dell'indennizzo.

Del pari lo Stato resta estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere in materia di liquidazione di indennizzi dovuti per ferite, invalidità o morte tra chi li ha percepiti e coloro che su di essi vantino diritti di qualsiasi genere.

Art. 15.

Per i beni mobili l'Ufficio liquidatore dovrà curare la revisione delle singole denunce portando eventualmente in detrazione le somme che risultino proposte per i danni di cui all'articolo 6.

Per la liquidazione di ogni denuncia relativa a beni mobili ed immobili, eseguiti gli opportuni controlli parziali e totali sul calcolo dei valori già periziati, l'Ufficio liquidatore comunica all'interessato, verbalmente o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, l'ammontare dell'indennizzo riconosciutogli.

Uguale comunicazione deve essere data agli indennizzati per ferite, invalidità o morte.

Art. 16.

Avverso la decisione dell'Ufficio liquidatore è ammesso ricorso in via amministrativa, da presentarsi in carta libera, entro venti giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, ovvero dell'entrata in vigore della presente legge per i casi in cui la comunicazione del provvedimento sia già avvenuta, alla Commissione per la liquidazione dei danni di guerra di cui all'articolo 17.

Il ricorso, a cui potranno essere allegati dall'interessato documenti e memorie giustificativi, non potrà riguardare questioni involgenti i criteri di valutazione.

Art. 17

E' istituita una Commissione per la liquidazione dei danni di guerra composta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni e Finanze che la presiede, dal Vice Segretario di Stato, con funzione di Vice Presidente, dai Sindaci di Governo, da quattro membri di nomina consiliare, dal Direttore dell'Ufficio Tributario e del Catasto e dal Direttore dell'Ufficio del Registro.

Alle sedute della Commissione presenziano il Segretario di Stato per gli Affari Esteri ed il Dirigente dell'Ufficio liquidatore con solo voto consultivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della metà più uno dei suoi componenti.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vice presidente.

Art. 18.

La Commissione prevista dal precedente articolo, oltre a decidere in via amministrativa sui ricorsi di cui all'articolo 16, è chiamata a determinare i criteri generali da adottare nell'indennizzo delle

single categorie dei danni con particolare riguardo a quelli relativi a ferite, invalidità e morte in relazione alle somme che dagli Stati esteri, a cui i danni sono imputati, furono versate a copertura dei danni medesima.

Art. 19.

Nella determinazione dei criteri generali di cui all'articolo precedente, la Commissione, nei casi di indennizzo concesso per ferite avrà particolare riguardo al periodo di cure ospedaliere e domiciliari occorse fino al conseguimento della guarigione clinica che, in ogni caso, deve ritenere conseguita entro 180 giorni.

Art. 20.

Nel caso di indennizzo concesso per invalidità permanente la Commissione, oltre a tener conto del criterio espresso nell'articolo 19, avrà riguardo all'attività professionale, all'età dei soggetti ed al loro grado di invalidità. Quest'ultimo viene determinato mediante visita medico-fiscale, affidata ad una Commissione composta dal Capo del Servizio Medico dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, dal Direttore dell'Ufficio d'Igiene e Sanità ed eventualmente da un medico scelto dall'invalido.

Le spese per il medico di parte sono a carico dell'interessato e così pure quelle afferenti a radiografie, analisi e visite specialistiche richieste dallo stesso medico di parte. Le altre, invece, fanno carico all'Istituto per la Sicurezza Sociale, ove si tratti di persone da esso normalmente assistite, oppure allo Stato.

Le decisioni della Commissione medico-fiscale sono inappellabili e nessun indennizzo è corrisposto a chi rifiuti di sottoporsi alla visita della Commissione stessa.

Art. 21.

Nel caso di indennizzo concesso per morte, la Commissione per la liquidazione dei danni di guerra terrà conto dell'età e della attività professionale del defunto, nonché dei figli nascituri, dei figli di età inferiore agli anni 14 o inabili al lavoro lasciati dal medesimo al momento del decesso e di ogni altro elemento che riterrà determinante per il più equo raggiungimento dei fini a cui la presente legge aspira.

Art. 22.

Tutte le decisioni della Commissione per la liquidazione dei danni di guerra sono inappellabili, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

Art. 23.

L'Ufficio liquidatore non può discostarsi dai criteri generali stabiliti dalla Commissione, ma sia esso, sia gli interessati, possono interporre appello nei termini di legge all'Autorità Giudiziaria per eventuali casi di violazione o falsa applicazione della legge, per incompetenza od eccesso di potere.

Art. 24.

L'indennizzo è concesso anche a copertura delle spese peritali sostenute dagli interessati per le perizie già presentate a corredo delle denuncie.

Per i danni agli oggetti di vestiario, biancheria, mobilio ed arredi, anche se appartenenti ad enti o convivenze, l'indennizzo è corrisposto fino all'ammontare massimo di un milione di lire.

Art. 25.

Trascorsi i termini per la presentazione dei ricorsi previsti dagli art. 16 e 23 della legge l'Ufficio liquidatore inoltrerà proposta di pagamento alla Contabilità di Stato che provvederà, secondo le norme in vigore, alla emissione del relativo mandato sulla Tesoreria Governativa con imputazione sul fondo speciale "danni di guerra".

I mandati di pagamento non riscossi entro sei mesi dalla dichiarazione di esigibilità cadranno in prescrizione in deroga a qualsiasi norma in vigore.

Art. 26.

I documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione ed ogni altro documento o memoria necessari per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione degli atti notori e dei diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole tasse di registro.

Art. 27.

Le somme rimosse a titolo di indennizzo sono esenti dall'imposta sul reddito e dalla tassa di successione.

Art. 28.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 7 maggio 1962 (1661 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Francesco Valli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G.L. Berti